

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 ottobre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 settembre 2015, n. 165.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. (15G00180) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 ottobre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Pesche e nomina del commissario straordinario. (15A07758)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 ottobre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Minturno e nomina del commissario straordinario. (15A07759)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 ottobre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Aversa e nomina del commissario straordinario. (15A07760)..... Pag. 5



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 17 luglio 2015.

Rettifica del decreto 11 ottobre 2007, prot. n. 1452/Ric., di ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'art. 12 del decreto dell'8 agosto 2000, n. 538, per un importo di spesa pari ad euro 8.467.200,00. (Decreto n. 1599). (15A07752) Pag. 6

**Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali**

DECRETO 28 settembre 2015.

Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale. (15A07733) Pag. 13

DECRETO 28 settembre 2015.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «BASF Italia S.p.A.», in Cesano Maderno, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (15A07734) Pag. 14

DECRETO 7 ottobre 2015.

Cancellazione di varietà di specie foraggiere dal relativo registro nazionale. (15A07731) Pag. 15

DECRETO 8 ottobre 2015.

Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale. (15A07732) Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 8 ottobre 2015.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Humira» approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1271/2015). (15A07823) Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Iason Italia S.r.l., in Roma. (15A07822) Pag. 19

Ministero dell'interno

Determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015. (15A07871) Pag. 19

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbemax». (15A07735) Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg». (15A07736) Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg». (15A07737) Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg». (15A07738) Pag. 21

**Ministero
dello sviluppo economico**

Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. (15A07879) Pag. 21



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

**Statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre
2015 nel Registro nazionale (15A07619)**

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 13

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

**Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2015. Situazione
del bilancio dello Stato. (15A07547)**





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 ottobre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 56

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI
E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO
DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

**Statuti di partiti politici iscritti alla data
del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale**





S O M M A R I O

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale. (15A07619).....	Pag.	1
STATUTO DEL PARTITO MODERATI.	»	1
STATUTO DEL PARTITO CENTRO DEMOCRATICO.	»	5
STATUTO DEL PARTITO ITALIA DEI VALORI.	»	12
STATUTO DEL PARTITO SÜDTIROLER VOLKSPARTEI.	»	17
STATUTO DEL PARTITO FORZA ITALIA.	»	69
STATUTO DEL PARTITO PROGETTO TRENINO.	»	83





STATUTO DI «CENTRO DEMOCRATICO»

Art. 1.
Principi fondamentali

Il Partito «Centro democratico», in forma abbreviata «CD», è un Partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarietà e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Il Partito politico «Centro democratico» ha durata illimitata.

Il «Centro democratico» muove da un'idea partecipativa della dimensione politica che, coniugando i diritti e le libertà, con i doveri e le responsabilità, si propone di radicare le istituzioni politiche, sociali ed economiche del Paese sulla base dei seguenti principi:

affermazione della piena sovranità popolare, che si traduce nella piena partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta e nel potere di scegliere i propri rappresentanti negli organi eleggibili;

riconoscimento e affermazione del valore del singolo individuo in modo che possa compiere le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri;

impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, dotando ognuno di pari opportunità, per sviluppare pienamente e liberamente la propria personalità;

riconoscimento del lavoro, inteso come realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta;

promozione della partecipazione politica delle giovani generazioni, focalizzando l'attenzione sul riconoscimento delle loro competenze e capacità;

affermazione di un modello di sviluppo:

1) responsabile, attraverso investimenti più efficaci nell'istruzione, nella ricerca, e nella cultura;

2) sostenibile mediante uno sfruttamento delle risorse coerente con i bisogni futuri oltre che attuali;

3) solidale, in grado di produrre ricchezza e distribuire benessere sociale;

rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali al suo interno;

garanzia di trasparenza, partecipazione e ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali;

promozione dell'obiettivo della presenza paritaria di donne ed uomini negli organismi collegiali, dirigenti ed esecutivi e per le candidature;

garanzia di un sistema informativo telematico finalizzato a favorire la circolazione di idee e di proposte e a rendere accessibili tutte le attività e le deliberazioni degli organi dirigenti;

realizzazione di percorsi formativi e di studio, per l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici e per il consolidamento di competenza specifiche.

Art. 2.
Simbolo

Il simbolo del «Centro democratico» è così descritto: «Il logo è composto da una circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore, su fondo bianco al centro, è posta una composizione di lettere «C» e «D» in carattere maiuscolo, con la lettera «C» di colore rosso che contiene al suo interno la lettera «D» di colore bianco, il cui centro è di colore verde. Nella semicirconferenza inferiore, su fondo arancio scuro, scritto su due righe, vi è il lettering «Centro democratico» di colore bianco».

Detto simbolo viene allegato in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3.
Sede

«Centro democratico» ha sede in Roma, in via G. Pierluigi da Palestrina n. 63. Può costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 4.
Requisiti degli iscritti

Possono essere iscritti del «Centro democratico» tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età che, condividendo i principi ed il programma politico vi abbiano formalmente aderito.

L'iscrizione al Partito è individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di «Centro democratico».

La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa.

Con l'adesione al «Centro democratico», gli iscritti accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

Art. 5.
Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha il diritto di:

partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;

elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne al «Centro democratico» secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari;

concorrere alla formazione delle liste del «Centro democratico» ad ogni livello territoriale;

avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole;

ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto;

vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 6.
Doveri degli iscritti

Ogni iscritto ha il dovere di:

osservare il presente statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi;

tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;

tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;

concorrere a sostenere l'attività del Partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di «Centro democratico» e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla Direzione nazionale;

favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico;

l'aver particolare riguardo alla tutela delle minoranze.



Art. 7.

Perdita della qualità di iscritto

La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:

recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla Direzione nazionale;

per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al Partito nei termini previsti dall'apposito regolamento;

per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico e ai deliberati degli organi del Partito;

scioglimento del Partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del «Centro democratico» e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 8.

Adesione al Partito

La Direzione nazionale del Partito emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al Partito.

Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al Partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al Partito.

L'adesione al «Centro democratico» prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Non possono aderire al Partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.

Art. 9.

Articolazione territoriale

Il Partito «Centro democratico» si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 10.

Articolazione territoriale di base: il circolo

Il «Centro democratico» è articolato a livello territoriale attraverso strutture di base, denominate «circoli», che costituiscono il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del Partito.

Il circolo può prevedere, attraverso autonomo regolamento, modalità organizzative di tipo settoriale, tematico e telematico. La costituzione dei circoli territoriali e tematici richiede la presenza di almeno dieci iscritti.

Ogni associazione di base ha autonomia politica nell'ambito territoriale nel rispetto delle linee guida espresse dagli organi deliberativi nazionali regionali e provinciali.

I circoli sono organismi politici autonomi che operano sul territorio: non possono impegnare giuridicamente il «Centro democratico» né rappresentarlo nei confronti di terzi.

Art. 11.

Organi del circolo

Gli organi del circolo sono:

l'assemblea del circolo;

il direttivo del circolo;

il coordinatore del circolo.

L'assemblea del circolo è l'organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea del circolo svolge le seguenti funzioni:

azione di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali;

attuazione nel comune della linea politica ed amministrativa del Partito;

approvazione delle relazioni annuali del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l'attività del Partito nel comune;

decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della legge n. 215 del 2012. In caso di più circoli di uno stesso comune le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle assemblee dei circoli;

elezione del coordinatore;

elezione del direttivo.

L'assemblea del circolo deve essere convocata almeno tre volte l'anno. In ogni caso l'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità.

Un apposito regolamento disciplina l'attività dell'assemblea, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi e le modalità di esercizio del voto.

Il direttivo del circolo attua le linee politiche deliberate dall'assemblea e ha funzioni esecutive.

Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti nel circolo, fanno parte di diritto del direttivo del circolo.

Il direttivo del circolo viene rinominato ogni due anni, in contemporanea con l'elezione del coordinatore.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore del circolo ha la rappresentanza del Partito nel territorio di competenza del circolo:

promuove, indirizza e coordina l'attività del Partito;

convoca e presiede l'assemblea di circolo ed il direttivo, è responsabile dell'esecuzione delle delibere;

cura i rapporti con gli organismi istituzionali;

può assegnare deleghe specifiche ai componenti del direttivo per un miglior funzionamento dello stesso.

Il mandato non può superare i due anni, con la possibilità di venire rieletti per un secondo mandato.

Art. 12.

Articolazione provinciale

Le strutture provinciali sono regolamentate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente statuto approvato dal consiglio nazionale.

Art. 13.

Organi dell'articolazione provinciale

Gli organi dell'articolazione provinciale sono:

il congresso provinciale;

il direttivo provinciale;

il segretario provinciale.

Il congresso provinciale è composto:

dai coordinatori locali;

dagli eletti e dagli amministratori operanti nel territorio provinciale;

dai delegati indicati dai circoli comunali.

Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni:

definisce la linea politica provinciale;

elegge il segretario provinciale;

elegge i componenti elettivi del direttivo provinciale.



Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

Il direttivo provinciale è composto dai coordinatori dei circoli, dagli eletti e dagli amministratori iscritti nella provincia e dagli eletti dal congresso provinciale.

Il direttivo provinciale svolge le seguenti funzioni:

attua la politica del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali;

formula proposte agli organi regionali e nazionali;

predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive.

Ha la stessa durata del segretario provinciale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il segretario provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del Partito nella provincia:

promuove e coordina l'attività degli organi del Partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari;

convoca e presiede l'assemblea ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;

cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;

può nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche;

dura in carica due anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 14.

Articolazione regionale

Le strutture regionali regolamentano la propria attività attraverso un regolamento approvato dal consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dagli organismi nazionali.

Art. 15.

Regioni a statuto speciale

Alle strutture regionali delle regioni a statuto speciale è riconosciuta l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potestà degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee.

Art. 16.

Organi della struttura regionale

Gli organi della struttura regionale sono:

il congresso regionale;

la direzione regionale;

il segretario regionale.

Il congresso regionale è convocato ogni due anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed è composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il congresso regionale è il massimo organo deliberativo della struttura regionale, determina la linea politica del Partito in conformità alle linee guida espresse dal congresso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale.

Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

La direzione regionale è composta dal segretario regionale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dal congresso regionale, da esponenti della direzione nazionale del Partito iscritti in un circolo della regione, dai segretari provinciali, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionali.

La direzione regionale:

attua nella regione la linea politica del Partito:

elegge il segretario amministrativo regionale;

approva le relazioni annuali del segretario regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;

formula proposte agli organi nazionali del Partito;

approva il programma e le candidature al consiglio regionale;

propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo.

La direzione regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusione del congresso regionale e, comunque, almeno una volta al mese.

La direzione regionale ha la stessa durata del segretario regionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.

Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del Partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Il segretario regionale:

convoca e presiede la direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;

effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;

cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali.

La durata in carica del segretario regionale non può superare i due anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 17.

Organi nazionali

Sono organi nazionali del «Centro democratico»:

il congresso nazionale;

il consiglio nazionale;

la Direzione nazionale;

l'ufficio di presidenza nazionale;

il Presidente nazionale;

il Tesoriere nazionale;

il collegio dei probiviri.


Art. 18.

Il congresso nazionale

Il congresso nazionale si compone di mille componenti delegati dagli iscritti, dai parlamentari, dagli amministratori regionali, dai sindaci e dagli amministratori dei comuni superiori ai 15.000 abitanti. I mille componenti sono eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parità di genere, secondo modalità definite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il congresso nazionale è la più alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato dal consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni.

Elegge il Presidente nazionale ed i componenti elettivi del consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e che nella sua composizione debba essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.



Propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del Partito.

Può modificare a maggioranza qualificata lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito. Tra un congresso ed il successivo la competenza a modificare lo statuto è delegata al consiglio nazionale.

Art. 19.

Il consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è composto da 200 delegati eletti dal congresso nazionale e dai parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai segretari regionali e dai sindaci iscritti al «Centro democratico». Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunità fanno parte di diritto del consiglio nazionale, con voto deliberativo.

Il consiglio nazionale è convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiama il Presidente nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti.

È il massimo organo deliberativo tra un congresso nazionale e il successivo, è convocato e presieduto dal Presidente nazionale.

Il consiglio nazionale è l'organo che determina le politiche del «Centro democratico» secondo le linee guida decise dal congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente nazionale può cooptare fino ad un massimo di dieci esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.

Il consiglio nazionale:

svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali;

può, tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del Presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

elegge i componenti della Direzione nazionale;

elegge, su proposta del Presidente nazionale, il Tesoriere nazionale;

elegge il collegio nazionale dei probiviri;

approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012;

può istituire eventuali *forum* tematici, finalizzati alla realizzazione di momenti pubblici di discussione;

approva il regolamento per il congresso nazionale;

approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;

approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al Partito;

approva il regolamento per le candidature;

approva il regolamento del collegio dei probiviri.

Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dal consiglio nazionale. Ogni sostituzione dei componenti del consiglio nazionale tra un congresso e un altro è attribuita alla Direzione nazionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Il consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni congresso nazionale.

Art. 20.

La Direzione nazionale

La Direzione nazionale è composta da massimo trenta membri, eletti dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere.

La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale.

Sono membri di diritto, oltre al Presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i segretari regionali, il Tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunità. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza.

La Direzione nazionale ha funzioni esecutive ed attua le linee politiche del Partito in conformità agli orientamenti del congresso nazionale e del consiglio nazionale.

La Direzione nazionale coadiuva il Presidente nazionale nella direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La Direzione nazionale è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente.

La Direzione nazionale:

approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;

approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali;

determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al consiglio nazionale;

nomina la società di revisione contabile;

determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.

Nell'insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

La direzione nazionale dura in carica due anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo.

Art. 21.

L'ufficio di Presidenza nazionale

Il Presidente nazionale nelle sue funzioni nomina per affiancarlo nella sua attività un ufficio di Presidenza nazionale con compiti e deleghe specifiche. L'ufficio di Presidenza nazionale attua i deliberati della Direzione nazionale e del consiglio nazionale.

È presieduto e convocato dal Presidente nazionale che su specifiche tematiche può convocare i responsabili di settore competenti della materia.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Art. 22.

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica ed elettorale del «Centro democratico», lo rappresenta in tutte le sedi politiche ed istituzionali, attua la linea politica e programmatica decisa dal congresso nazionale e dal consiglio nazionale.

Il Presidente nazionale:

dirige e coordina l'attività del Partito;

convoca e presiede la Direzione nazionale, il consiglio nazionale e l'ufficio di Presidenza nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;

guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

ha la rappresentanza elettorale del Partito, gestisce l'uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello;

nomina i responsabili di settore;

dura in carica tre anni e può essere eletto per un secondo mandato;

viene eletto a maggioranza dal congresso nazionale.



Art. 23.
Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale è eletto dal consiglio nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi.

Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere cessa dalla carica prima del termine, il Presidente nazionale designa un Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nei limiti delle sue competenze;

Il Tesoriere nazionale può essere revocato dal consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale.

Il Tesoriere nazionale cura ed è responsabile delle attività economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del Partito. Non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal Partito.

Il Tesoriere nazionale:

cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto del «Centro democratico»;

è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

è legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36;

effettua pagamenti ed incassa crediti;

stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge;

può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al consiglio nazionale.

predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito Internet di «Centro democratico».

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Tesoriere. La mancata osservanza di tale disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione del consiglio nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00.

Il Tesoriere detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il Tesoriere è l'organo competente a ricevere comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

Art. 24.
Controllo contabile e finanziario

Il controllo della gestione contabile e finanziaria è affidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La società di revisione è nominata dalla Direzione nazionale.

La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 25.
Il bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del Partito in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 26.
Finanziamenti e patrimonio

Le attività del Partito sono finanziate da:

le quote di adesione degli iscritti;

le quote versate dagli eletti e dagli amministratori;

i contributi di legge;

i proventi delle feste, delle manifestazioni del Partito e delle raccolte fondi;


ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciate *mortis causa* e ogni altra entrata prevista dalla legge;

i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali — nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parità tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello — sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Il patrimonio di «Centro democratico» è costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o *mortis causa*. Suddetto patrimonio può essere utilizzato — nel rispetto del principio di economicità — all'unico scopo di soddisfare le finalità statutarie di «Centro democratico» e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.



Art. 27.

Autonomia patrimoniale e gestionale

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Art. 28.

Formazioni associative

Le formazioni associative, i movimenti e le fondazioni che si ricollegano al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal consiglio nazionale.

Art. 29.

I giovani del «Centro democratico»

Il «Centro democratico» riconosce l'importanza del contributo delle nuove generazioni alla vita del Partito, promuove attivamente la formazione politica dei giovani e ne favorisce la partecipazione, come anche una rappresentanza giovanile equilibrata, nella vita politica ed istituzionale del Paese.

Il «Centro democratico» riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti, alla quale garantisce pieno sostegno socio-politico-economico, nella strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni.

Tale organizzazione giovanile si costituisce tramite coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani, senza discriminazione di genere, religione ed etnia. Gli organi sociali riconosciuti dal «Centro democratico» collaborano con i promotori e i dirigenti dell'organizzazione giovanile a tutti i livelli.

L'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva il regolamento dell'organizzazione stessa.

Art. 30.

Formazione politica

Il «Centro democratico» ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalità dell'azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento.

Art. 31.

Elezioni e candidature

Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea del circolo interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Centro democratico» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il regolamento si attiene ai seguenti principi:

- uguaglianza di tutti elettori;
- ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati;
- merito e competenza;
- trasparenza nella procedura di selezione;
- garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;
- rappresentanza delle minoranze interne.

Art. 32.

Incandidabilità

In base alle norme del codice etico del «Centro democratico» non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;

sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;

vi sia rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica amministrazione; per i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;

per i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo di garanzia previsto dallo statuto accerti che per il rilievo dell'attività dell'impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del Partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 33.

Doveri degli eletti

Gli eletti devono:

- conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito;
- versare al Partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale
- collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del «Centro democratico» per attuare la linea politica del Partito.

Art. 34.

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del Partito.

Il Presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



Il collegio dei probiviri:

garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali;

adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto; verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico;

decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il Partito;

espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del Partito.

Gli iscritti al «Centro democratico», nonché i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nei confronti del Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 35.
Sanzioni disciplinari

Il collegio dei probiviri è titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonché dei regolamenti:

il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni

sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.

espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta.

I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

Art. 36.
Procedimento disciplinare

Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti

Il collegio dei probiviri può procedere d'ufficio.

Il Presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.

È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia e tale decisione è vincolante, ed inappellabile per tutti gli iscritti.

Art. 37.
Commissariamento

La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Presidente nazionale, commissariare gli organi periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato.

La Direzione nazionale delibera i commissariamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri.

Sono da considerarsi gravi motivi:

mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dei regolamenti nazionali;

mancata indizione del congresso, e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti;

inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

irregolarità amministrative.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario *ad acta* con il compito di ricostruire l'organo.

Art. 38.
Il responsabile per il trattamento dei dati personali

Il responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

È individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 39.
Norme integrative ed attuative

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, e si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Potranno essere emanati appositi regolamenti approvati quale parte integrante e sostanziale del presente statuto.


Art. 40.
Scioglimento

In caso di scioglimento del Partito politico, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del congresso nazionale.

Si allega al presente atto sotto la lettera «C» il simbolo del Partito «Centro democratico» nella sua forma grafica.

(*Omissis*).

ALLEGATO «C»



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 ottobre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 settembre 2015, n. 166.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. (15G00181) Pag. 1

LEGGE 7 ottobre 2015, n. 167.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. (15G00184)..... Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'istruzione,
dell'università della ricerca

DECRETO 1° luglio 2015.

Rettifica del decreto 11 ottobre 2007, prot. n. 1458/Ric., di ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto dell'8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 17.583.520,00. (Decreto n. 1399). (15A07753). Pag. 9



Ministero dello sviluppo economico	Ministero dell'interno
DECRETO 2 settembre 2015.	Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario nel Comune di San Marco in Lamis. (15A07844) <i>Pag.</i> 30
Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., sulle operazioni ammesse al Fondo. (15A07846) <i>Pag.</i> 23	Ministero della salute
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «CZV Tubercolina PPD Bovina». (15A07839) <i>Pag.</i> 30
Agenzia italiana del farmaco	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon 2,5 mg/ml Spray Cutaneo, soluzione per gatti e cani». (15A07840). <i>Pag.</i> 30
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir». (15A07824) <i>Pag.</i> 27	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meloxoral 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti». (15A07841) <i>Pag.</i> 30
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Alter». (15A07825) <i>Pag.</i> 27	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dormisan 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti». (15A07842) <i>Pag.</i> 31
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kudeq» (15A07826) <i>Pag.</i> 27	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbodex goccea uricolare, sospensione per cani». (15A07843) <i>Pag.</i> 31
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sucralfato Germed». (15A07867). <i>Pag.</i> 28	RETTIFICHE
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Rivoira Geogas». (15A07868) <i>Pag.</i> 28	ERRATA-CORRIGE
Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Ovixan» (15A07869) <i>Pag.</i> 29	Comunicato relativo alla pubblicazione degli statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale, della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (Statuti pubblicati nel supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 244 del 20 ottobre 2015). (15A08011) <i>Pag.</i> 32
Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Ovison» (15A07870) <i>Pag.</i> 29	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio del complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud della società ISAB S.r.l. i, in Priolo Gargallo, nonché nel territorio del Comune di Melilli, limitatamente alle emissioni in atmosfera. (15A07773) <i>Pag.</i> 29	



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione degli statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale, della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (Statuti pubblicati nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 244 del 20 ottobre 2015).

Le indicazioni:

“STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «MODERATI»

STATUTO DI «CENTRO DEMOCRATICO»

STATUTO DI «ITALIA DEI VALORI»

STATUTO DELLA «SÜDTIROLER VOLKSPARTEI» (SVP)

STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO “FORZA ITALIA”»

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «PROGETTO TRENINO»”,

riportate alle pagine 1, 5, 12, 17, 69 e 83 del sopraindicato supplemento ordinario, si intendono rettificate, come correttamente riportate alla pagina III del sommario, rispettivamente, nel seguente modo:

“STATUTO DEL PARTITO MODERATI

STATUTO DEL PARTITO CENTRO DEMOCRATICO

STATUTO DEL PARTITO ITALIA DEI VALORI

STATUTO DEL PARTITO SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

STATUTO DEL PARTITO FORZA ITALIA

STATUTO DEL PARTITO PROGETTO TRENINO”.

15A08011

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-245) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

